

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2578/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2579/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli** 5
- Regolamento (CE) n. 2581/2000 della Commissione del 24 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2582/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 10
- Regolamento (CE) n. 2583/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa** 16
- Regolamento (CE) n. 2585/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 18
- Regolamento (CE) n. 2586/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000 19



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2587/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000	20
Regolamento (CE) n. 2588/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000	21
Regolamento (CE) n. 2589/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000	22
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Consiglio	
2000/737/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali	23
Commissione	
2000/738/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 novembre 2000, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti [notificata con il numero C(2000) 3318]	24
2000/739/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 novembre 2000, che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoonosanitaria esistente in Sudafrica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3335]	27
2000/740/CE:	
Decisione della Commissione, del 17 novembre 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 3399]	29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2578/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2000
recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96, che stabilisce norme comuni di
commercializzazione per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 ⁽²⁾ ha introdotto, nell'allegato IV, cinque nuove specie che possono beneficiare dei meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati.
- (2) Occorre pertanto definire per tali specie norme comuni di commercializzazione, armonizzate per l'intero mercato comunitario, tramite una modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 3:

a) al paragrafo 1, l'elenco riportato alla lettera a) è completato dai seguenti trattini:

«— Triglia di scoglio o triglia di fango (*Mullus barbatus*, *Mullus surmuletus*),

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 323/97 (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8).

— Tanuta (*Spondyliosoma cantharus*);

b) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d) Conchiglia dei pellegrini e altri invertebrati acquatici del codice NC 0307:

— Conchiglia dei pellegrini (*Pecten maximus*),

— Buccino (*Buccinum undatum*)».

2) All'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I granchi, le conchiglie dei pellegrini e i buccini di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.»

3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace; per le conchiglie dei pellegrini e i buccini, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza della conchiglia.»

4) All'allegato II, la tabella figurante nell'allegato del presente regolamento e riguardante le categorie di calibrazione applicabili alla triglia, alla tanuta, alla conchiglia del pellegrino e al buccino è aggiunta dopo la tabella esistente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

ALLEGATO

«Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7		
Specie	Taglia	kg/pesce o taglia della conchiglia	Numero di unità/kg	Regione	Zona geografica	Taglia minima
Conchiglia del pellegrino (Pecten maximus)	Taglia unica	10 cm e più ⁽³⁾			Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat e tranne CIEM VIIa a nord di 52° 30' N e VIId CIEM VIIa a nord di 52° 30' N e VIId	100 mm ⁽¹⁾
						110 mm ⁽¹⁾
Buccino (Buccinum undatum)	Taglia unica	4,5 cm e più ⁽³⁾			Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	45 mm ⁽¹⁾
Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus e Mullus barbatus)	1	500 g e più			Mediterraneo	11 cm ⁽²⁾
	2	da 200 a 500 g esclusi				
	3 a	da 40 a 200 g esclusi				
	3 b	da 18 a 200 g esclusi				
Tanuta (Spondyliosoma cantharus)	1	800 g e più				
	2	da 500 a 800 g esclusi				
	3	da 300 a 500 g esclusi				
	4	da 180 a 300 g esclusi				

⁽¹⁾ Definita nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Definita nel regolamento (CE) n. 1626/94.

⁽³⁾ Larghezza della conchiglia, misurata nella sua dimensione massima.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2579/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce per il 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici.
- (2) Il regolamento (CE) n. 65/98 ⁽³⁾ ha affidato alla Commissione il mandato di negoziare, nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico (ICCAT), la revisione delle statistiche sulle catture e di adeguare di conseguenza i contingenti comunitari per il 1998.
- (3) Nella riunione annuale del novembre 1998, l'ICCAT ha adottato una revisione delle statistiche sulle catture del 1993 e del 1994, che costituiscono la base di riferimento per i limiti di cattura del 1998.
- (4) Nella riunione annuale del novembre 1999, l'ICCAT ha adottato il principio che la Comunità, sulla base dei dati riveduti, ha effettuato catture inferiori di 2 581 tonnellate al limite fissato.

- (5) Di fronte a questa situazione eccezionale e dato che quest'eccedenza comunitaria deriva dallo scarso sfruttamento, da parte di taluni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 1998 fissate dall'ICCAT, è necessario che la ripartizione dell'eccedenza di 2 581 tonnellate sia effettuata in base al contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla formazione dell'eccedenza comunitaria del 1998 e senza che ciò implichi una modifica del criterio di ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 49/1999 ⁽⁴⁾ per l'assegnazione annua del TAC.

- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2742/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La rubrica riguardante il tonno rosso di cui all'allegato del presente regolamento sostituisce la rubrica corrispondente dell'allegato I F del regolamento (CE) n. 2742/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU L 12 del 19.1.1998, pag. 145).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 49/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU L 13 del 18.1.1999, pag. 54).

ALLEGATO

Specie: Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>		Zone: Oceano Atlantico ad est di 45° longitudine Ovest e Mediterraneo
Grecia	652	(1) Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Spagna	6 365	
Francia	7 490	(2) TAC concordato con l'ICCAT.
Italia	5 899	
Portogallo	705	
Tutti gli Stati membri (1)	60	
CE	21 171	
TAC	29 500 (2)	

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2000 DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 37 e 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possano beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati. Occorre completare quest'articolo per tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) In particolare, occorre garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi.
- (3) La Commissione prende in considerazione l'insieme delle imprese trasformatrici di prodotti agricoli ed in particolare la situazione delle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'impatto delle misure mirate aventi ad oggetto le economie relative alle restituzioni alle importazioni.
- (4) In Europa 2,5 milioni di posti di lavoro dipendono dal settore in questione, che costituisce pertanto un importante fattore di stabilità sociale e di assetto territoriale. I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, dovrebbero beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle retribuzioni all'esportazione.
- (5) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁶⁾. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche siano considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di certi prodotti agricoli al regime del perfezionamento.
- (6) Per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole occorre prevedere, nei successivi esercizi finanziari, gli stanziamenti destinati a far sì che le merci non comprese nell'allegato I del trattato possano beneficiare pienamente dell'intero utilizzo del massimale OMC in vigore. Occorre altresì garantire un controllo globale, elaborando nel contempo una procedura elastica, in base ad un bilancio previsionale riesaminato regolarmente, che riguarda le quantità che beneficiano del regime del perfezionamento attivo non soggette ad un controllo individuale preliminare delle condizioni economiche (all'infuori di quelle utilizzate nel quadro del lavoro su contratto d'opera, delle manipolazioni usuali o per la fabbricazione di merci che non beneficiano di restituzioni) e nel rispetto delle condizioni generali relative al regime di perfezionamento attivo. Occorre infine tener conto della situazione del mercato comunitario dei prodotti di base in questione e garantire quindi una gestione prudente di tali quantitativi.
- (7) Occorre altresì aggiornare alcuni riferimenti in seguito alla codifica del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alcune definizioni.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 81.⁽²⁾ Parere espresso il 24 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 117 del 26.4.2000, pag. 51.⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3448/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

- “prodotti agricoli”, i prodotti compresi nell'allegato I del trattato,
- “merci”, i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato B del presente regolamento.

Tuttavia, il termine “merci” utilizzato al capo 2 del titolo I come pure all'articolo 11, si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi negli allegati corrispondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo.»

- 2) All'articolo 8, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5. Il rispetto dei massimali che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, nei quali viene integrato l'importo previsto per i piccoli esportatori.

6. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 16.»

- 3) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. L'ammissione di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo è subordinata ad un controllo preliminare del rispetto delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Queste condizioni sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*).

Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni e tenendo conto, in particolare, dei volumi prevedibili di

esportazione delle merci interessate e della situazione del mercato interno ed esterno dei relativi prodotti di base. Detto bilancio e le relative quantità sono riesaminati regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.

Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Il termine “prodotti di base” utilizzato al presente articolo si riferisce ai prodotti elencati per codice NC nella tabella dell'allegato A, compresa unicamente la data in calce (1) relativa ai cereali.

2. La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo diverso da quello previsto al paragrafo 1, secondo comma, e quindi non assoggettata all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

(* GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).»

- 4) L'articolo 15 è soppresso.

- 5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita da un “comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I”, (in prosieguo: “il comitato”).

2. Qualora si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al termine del primo anno di attuazione delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 3448/93, per quanto riguarda il regime di perfezionamento attivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

REGOLAMENTO (CE) N. 2581/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,5
	204	112,8
	999	109,2
0707 00 05	052	116,0
	999	116,0
0709 90 70	052	82,0
	999	82,0
0805 20 10	204	74,4
	999	74,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,8
	999	65,8
	0805 30 10	67,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	528	28,7
	600	74,2
	999	56,9
	052	76,5
	400	80,2
	404	103,0
0808 20 50	999	86,6
	052	78,4
	064	59,4
	388	78,5
	400	85,3
	999	75,4

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2582/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2517/2000 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, IIb da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 19 settembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, IIb eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2000.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, IIb eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 19 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2583/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2556/2000 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2556/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2556/2000, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 292 del 21.11.2000, pag. 20.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 10 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 30 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 90 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 41 9100	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0102 90 51 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 59 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
	075 (9)	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0102 90 61 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 69 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 71 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0102 90 79 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 (2) (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 (2) (6)	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽⁹⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

B02: B08 et B09.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, quale modificato).

B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (repubblica), Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2584/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000**

**che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni
bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽²⁾, prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.
- (2) Nel quadro di questa assistenza amministrativa e per quanto riguarda segnatamente i trasporti su strada di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, è opportuno stabilire, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.
- (3) Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto devono consentire di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.
- (4) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento verrà valutata al termine di un periodo significativo. Su questa base si potrà eventualmente decidere di estenderle alle esportazioni di altri prodotti e a quelle effettuate con altri mezzi di trasporto, nonché di prendere provvedimenti finanziari in caso di rispetto o di mancato rispetto degli obblighi previsti.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle forniture di prodotti dei settori delle carni bovine e suine dei codici NC 0201, 0202 e 0203, effettuate mediante autocarri a destinazione del territorio della Federazione russa, per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accompagnate da una domanda di restituzione all'esportazione.

Il presente regolamento non si applica alle forniture di cui al primo comma inferiori a 3 000 chilogrammi.

Articolo 2

L'esportatore comunica all'organismo centrale designato dallo Stato membro di esportazione, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:

- a) la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti ad otto cifre della nomenclatura combinata;
- b) il numero della dichiarazione di esportazione;
- c) la quantità netta in chilogrammi;
- d) il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento doganale di esportazione russo;
- e) lo Stato membro di esportazione, l'ufficio doganale di partenza e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;
- f) il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;
- g) la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.

Articolo 3

1. L'organismo dello Stato membro interessato menzionato all'articolo 2 trasmette le informazioni ricevute all'OLAF mediante posta elettronica, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

2. L'OLAF trasmette alle autorità russe, non appena le riceve, le informazioni di cui all'articolo 2 e il numero d'identificazione per ciascuna operazione d'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 48.

3. L'OLAF comunica all'organismo centrale dello Stato membro interessato, secondo il caso, la risposta delle autorità doganali russe entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento o la mancanza di risposta delle autorità suindicate entro i due giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di tre settimane fissato per la risposta delle autorità russe nel quadro dell'accordo amministrativo concluso con quest'ultime.

Articolo 4

1. Le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 non costituiscono condizioni complementari a quelle stabilite per la concessione delle restituzioni all'esportazione nei settori interessati.

2. Il sistema di comunicazione di informazioni istituito dal presente regolamento sarà valutato al termine di un periodo di applicazione effettiva di sei mesi.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica alle forniture per le quali le dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 1 sono accettate a partire dal 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2585/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 176,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2586/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 180,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2587/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 178,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2588/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 259,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2589/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2000****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 novembre 2000 è fissata una sovvenzione massima pari a 277,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2000

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali

(2000/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in seguito denominata: la «BCE») del 5 ottobre 2000,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali dev'essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Ai sensi della decisione 2000/427/CE⁽¹⁾, avendo la Grecia soddisfatto le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 2001, la deroga nei confronti della Grecia, di cui al considerando 4 della decisione 98/317/CE⁽²⁾, è stata abrogata con efficacia dal 1° gennaio 2001.
- (3) A seguito dell'abrogazione della deroga nei confronti della Grecia, il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato al Consiglio di accettare come revisori esterni dei conti annuali della Banca di Grecia a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, la società di revisione Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA e il sig. Charalambos Stathakis, revisore ufficiale dei conti.

- (4) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:

«12. La società di revisione Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA e il sig. Charalambos Stathakis, revisore ufficiale dei conti, sono accettati come revisori esterni dei conti annuali della Banca di Grecia a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata dalla decisione 2000/223/CE (GU L 71 del 18.3.2000, pag. 24).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2000

concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

[notificata con il numero C(2000) 3318]

(2000/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 della direttiva 1999/31/CE prevede che gli Stati membri inviino alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva stessa.
- (2) Detta relazione viene elaborata sulla base di un questionario o di uno schema preparato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La prima relazione abbraccia il periodo compreso tra il 16 luglio 2001 e il 2003.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il questionario di cui all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO

QUESTIONARIO

per le relazioni degli Stati membri sul recepimento e sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti

Non occorre ripetere le informazioni già trasmesse in precedenza, ma è sufficiente indicare la data e le circostanze del precedente invio.

I. Recepimento nell'ordinamento nazionale

1. Quali provvedimenti legislativi e regolamentari sono stati adottati per il recepimento della direttiva? Gli Stati membri nei quali gli organismi regionali sono investiti di competenze legislative in materia di discariche sono pregati di trasmettere anche le disposizioni regionali. Per ogni disposizione della direttiva indicare con esattezza la corrispondente norma di recepimento.
2. Fornire informazioni generali sull'utilizzo del gas raccolto dalle discariche per la produzione di energia, illustrando al contempo le misure adottate al fine di ridurre al minimo i danni all'ambiente o il suo degrado e i rischi per la salute umana dovuti alla raccolta, al trattamento e all'uso dei gas di discarica.
3. Descrivere in generale le misure adottate per ridurre al minimo i disturbi e i rischi così come previsto dall'allegato I, sezione 5.
4. Sono stati definiti elenchi o criteri di ammissione o esclusione dei rifiuti dalle varie categorie di discariche? In caso affermativo, specificare se si è provveduto ad inviare alla Commissione i relativi elenchi nonché i valori limite e i metodi di analisi.
5. Fornire informazioni sui metodi di raccolta dei dati meteorologici, così come previsto dall'allegato III, sezione 2.
6. Descrivere in breve i sistemi di controllo del colaticcio, delle acque superficiali nonché delle potenziali emissioni gassose e della pressione atmosferica, così come previsto dall'allegato III, sezione 3.
7. Fornire informazioni sulle discariche per le quali non si è ritenuto necessario procedere alle misurazioni del volume e della composizione delle acque superficiali, così come previsto dall'allegato II, sezione 3.

II. Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di scelta prevista dall'articolo 3, paragrafo 3 (rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate in merito alle deroghe concesse.
2. Gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di scelta prevista dall'articolo 3, paragrafo 4 (isole e insediamenti isolati)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate in merito alle deroghe concesse, ai quantitativi e, se possibile, alle tipologie di rifiuti destinati alle discariche soggette a deroga.
3. Gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di scelta prevista dall'articolo 3, paragrafo 5 (depositi sotterranei)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate su tali impianti di deposito, sulle deroghe, sui quantitativi e, se possibile, sulle tipologie di rifiuti destinati alle discariche soggette a deroga.
4. a) Si è provveduto ad elaborare e a notificare alla Commissione la strategia nazionale finalizzata alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all'articolo 5, paragrafo 1?
In caso negativo, indicare le ragioni.
b) Dare un'indicazione di quali rifiuti sono classificati a livello nazionale come rifiuti biodegradabili e quali sono classificati come rifiuti urbani biodegradabili.
c) Illustrare le esperienze maturate nel corso della realizzazione della strategia.
d) Indicare i quantitativi di rifiuti urbani biodegradabili (in tonnellate e possibilmente disaggregati per flussi di rifiuti) generati nel 1995 (oppure nell'ultimo anno precedente al 1995 per il quale siano disponibili dati Eurostat normalizzati).
e) Indicare i quantitativi di rifiuti urbani biodegradabili e di altre tipologie di rifiuti biodegradabili (in tonnellate e possibilmente disaggregati per flussi di rifiuti) da collocare a discarica per ogni anno del periodo di riferimento.
f) Quali adeguamenti si prevede di apportare alla strategia?

5. Indicare il numero di discariche esistenti

	Discariche per rifiuti pericolosi	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti inerti	Altre (*)
Numero totale di discariche esistenti				
Numero di queste discariche conformi alla direttiva				
Numero di discariche chiuse (non più in esercizio) dal 16 luglio 2001				
Numero di discariche ristrutturate				
Capacità residua (t)				

(*) se necessario, fino alla fine del periodo transitorio; specificare il tipo di discarica.

6. Quali misure sono state adottate per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 in materia di costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche?
7. Descrivere in generale le misure adottate, ai sensi dell'articolo 13, per evitare effetti negativi sull'ambiente provenienti da discariche chiuse.
8. Descrivere in breve le procedure di progettazione delle discariche con riferimento a quanto previsto dall'allegato I, sezione 1 (ubicazione della discarica)
9. Descrivere in generale le misure tecniche adottate per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, sezione 2 (controllo delle acque e gestione del colaticcio).
10. Relativamente alle discariche di rifiuti inerti, sono stati fissati requisiti generali o specifici così come previsto dall'allegato I?
11. Per determinate discariche, si è provveduto ad un'attenuazione dei requisiti di cui all'allegato I, paragrafi 3.2 e 3.3? In caso affermativo, fornire informazioni di ordine generale sulle discariche interessate.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2000

che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoosanitaria esistente in Sudafrica

[notificata con il numero C(2000) 3335]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.
- (2) Le importazioni di carni fresche dal Sudafrica sono ammesse soltanto se provenienti da una parte del territorio di questo paese che è stata riconosciuta dalla Comunità europea ufficialmente idenne da afta epizootica.
- (3) Il 15 settembre 2000, le autorità competenti hanno confermato un focolaio di afta epizootica nella provincia di Kwazulu-Natal, che fa parte della regione idenne.
- (4) Tale situazione potrebbe mettere seriamente in pericolo il patrimonio zootecnico comunitario a causa dell'importazione di prodotti di animali artiodattili.
- (5) Le competenti autorità sudafricane hanno fornito garanzie sufficienti quanto ai provvedimenti presi per limitare i movimenti di animali delle specie sensibili all'interno e fuori della zona infetta, in particolare designando 16 distretti intorno al focolaio di Kwazulu-Natal come zona di controllo dell'afta epizootica.

- (6) È pertanto necessario ridefinire il territorio sudafricano da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità.
- (7) Pare inoltre necessario precisare che le importazioni di carni fresche dalla Namibia sono ammesse solo in provenienza dal territorio situato a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est, che la Comunità europea ha riconosciuto ufficialmente idenne da afta epizootica.
- (8) La decisione 1999/283/CE deve essere modificata conseguentemente.
- (9) La presente decisione deve essere riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

**DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA**

Paese	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
BOTSWANA	BW	01/99	Tutto il paese
	BW-01	01/99	Zone di controllo veterinario nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18
MAROCCO	MA	01/99	Tutto il paese
MADAGASCAR	MG	01/99	Tutto il paese
NAMIBIA	NA	01/99	Tutto il paese
	NA-01	01/00	Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave-Point ad ovest a Gam ad est
SWAZILAND	SZ	01/99	Tutto il paese
	SZ-01	01/99	Zona situata ad ovest della cosiddetta "linea rossa", recinzione che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine col Sudafrica ad ovest di Nkalahane
SUDAFRICA	ZA	01/99	Tutto il paese
	ZA-01	01/00	Repubblica sudafricana, ad eccezione: — delle parti della zona di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria Northern e Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana ad est della longitudine di 28°, e — dei distretti di Camperdown, Pietermaritzburg, Lions River, New Hanover, Umvoti, Kranskop, Mapumulo, Ndwedwe, Lower Tugela, Inanda, Pinetown, Durban (compresa l'area metropolitana di Durban), Chatsworth, Umzali, Umbumbulu e Richmond nella provincia di KwaZulu-Natal
ZIMBABWE	ZW	01/99	Tutto il paese
	ZW-01	01/99	Regioni veterinaire delle provincie del Mashonaland West, Mashonaland East (compreso il distretto di Chikomba), Mashonaland Central, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente ai distretti di Gutu e Masvingo), Matabeleland South (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e Matabeleland north (limitatamente ai distretti di Bubi e Umgusa)»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 3399]

(2000/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 novembre 2000 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.
- (4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

— 257 tonnellate originarie del Botswana,

Regno Unito

— 488 tonnellate originarie del Botswana,

— 504 tonnellate originarie della Namibia,

— 38,2 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	7 701 tonnellate
Kenia:	142 tonnellate
Madagascar:	7 579 tonnellate
Swaziland:	2 794,8 tonnellate
Zimbabwe:	835 tonnellate
Namibia:	4 697 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.